



Promemoria sul rimborso della cauzione

Contratto collettivo di lavoro nel ramo della gessatura della città di Zurigo

in vigore per il periodo dal 1. aprile 2020 al 31. marzo 2024

Questo promemoria ha puro scopo informativo e non è legalmente vincolante. Nel singolo caso fanno fede esclusivamente le disposizioni di legge e le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale.

1. Dove e quando è possibile richiedere il rimborso della cauzione?

La richiesta di rimborso della cauzione deve essere sempre inoltrata per iscritto all'UCSC. I datori di lavoro possono presentare una domanda nei seguenti casi:

- a) il datore di lavoro residente nell'ambito di applicazione del summenzionato CCL, qualora abbia interrotto definitivamente (per legge e di fatto) la sua attività nel ramo gessatura della città di Zurigo;
- b) l'azienda distaccante operativa nell'ambito di applicazione del CCL non prima di 3 mesi dalla conclusione del contratto di appalto.

Le richieste di rimborso ricevute prima del momento di interruzione dell'attività commerciale o prima della scadenza dei 3 mesi dopo il completamento dei lavori in Svizzera non si considerano effettuate e non possono essere elaborate. Tali richieste devono essere ripresentate dopo tale data.

2. Quali sono le condizioni per poter richiedere il rimborso della cauzione?

La cauzione viene rimborsata ai sensi dell'art. allegato 8 CCL, qualora **cumulativamente** in relazione ai requisiti di cui al punto 2 summenzionati siano soddisfatti i seguenti presupposti:

- a) le rivendicazioni di cui al contratto di lavoro collettivo, come pene convenzionali, costi di controllo e procedurali, contributi di aggiornamento professionali e le spese di esecuzione, siano state regolarmente pagate;
- b) la Commissione professionale paritetica (CPP) nel ramo gessatura della città di Zurigo (di seguito CPP) non abbia constatato alcuna violazione delle disposizioni del CCL e tutte le procedure di controllo siano state concluse.

3. Per quale motivo non viene rimborsata la cauzione?

La cauzione non può essere rimborsata:

- qualora un'azienda nell'ambito di applicazione del Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura non abbia interrotto la sua attività (interruzione dell'attività imprenditoriale per legge e di fatto);
- qualora, nel caso delle aziende distaccanti, dopo il completamento del contratto di appalto non siano ancora trascorsi 3 mesi;
- se la CPP dovesse constatare una violazione delle disposizioni del CCL;
- se le rivendicazioni di cui al contratto di lavoro collettivo, come pene convenzionali, costi di controllo e procedurali, spese di aggiornamento professionale e di esecuzione non sono state ancora pagate;
- se non sono ancora state concluse tutte le procedure di controllo.



ZKVS
CSGC
UCSC

Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz
Centre suisse de gestion des cautions
Ufficio centrale svizzero per le cauzioni

4. A chi ci si deve rivolgere se la cauzione non è (ancora) stata rimborsata?

Se l'UCSC vi comunica che la cauzione non può essere rimborsata, vi invitiamo a contattare in caso di ulteriori domande direttamente la Commissione professionale paritetica (CPP) nel ramo gessatura della città di Zurigo, che in quanto beneficiario della cauzione è l'organo preposto per decidere su qualsiasi problematica materiale inerente alle cauzioni:

Paritätische Berufskommission des Gipsergewerbes der Stadt Zürich
c/o Fischer Rechtsanwälte AG
Annina Fischer-Trüssel
Bahnhofstrasse 100
8001 Zürich

Tel.: +41 (0)44 585 98 50
Email: info@pbk-gipserzh.ch

5. Quali possibilità esistono, se la cauzione non viene rimborsata?

Le decisioni relative alle problematiche inerenti al rimborso e al pagamento delle cauzioni spettano alla Commissione paritetica di competenza ai sensi delle disposizioni del CCL e delle leggi vigenti. Pertanto, in caso di domande, contattate la PBK e consultate il testo del Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura.

6. Cosa succede in caso di utilizzo della cauzione?

Se la vostra cauzione dovesse essere utilizzata a causa di una violazione accertata del CCL, vi informeremo in quanto datore di lavoro attraverso la CPP entro 10 giorni per iscritto sul momento, sull'entità e sul motivo dell'utilizzo.

È possibile che non sia chiaro in qualsiasi momento se e quando la cauzione possa essere rimborsata oppure no. L'utilizzo tuttavia non avviene mai senza che voi ne veniate informati in tempi brevi o senza che voi ne siate al corrente.